

Stoccaggio del gas in cerca di rilancio

di **Stefania Gorgoglione**

Si è da poco concluso il primo quinquennio di attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (comunemente noto come decreto stoccaggi). Di recente, sono già state introdotte le nuove modalità di conferimento della capacità di stoccaggio di gas, per gli anni 2015 e 2016. La disciplina è stata adottata con delibera dell'Autorità per l'energia del 12 febbraio, n. 49/2015, che ha dato attuazione al Dm Sviluppo economico 6 febbraio 2015.

Il tema era peraltro già stato affrontato con la delibera dell'Authority n. 531/2014 che aveva stabilito i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio nel periodo 2015-2018. L'allocazione della capacità disponibile, secondo la nuova disciplina, avverrà tramite procedure d'asta competitiva con cadenza mensile, a cui possono partecipare anche i beneficiari delle misure del Dlgs 130/2010 offrendo la capacità loro assegnata. Le procedure saranno gestite dalle imprese di stoccaggio.

Sulla scia del Dlgs 164/2000, che ha avviato la liberalizzazione del mercato del gas in Italia, il decreto stoccaggi del 2010 - di cui si è parlato, durante un seminario tenutosi presso l'Università Cattolica di Milano - puntava a favorire l'apertura del mercato per incoraggiare una maggiore concorrenza a beneficio dei clienti finali, e in particolare dei consumatori industriali. Tra le funzioni auspiccate, lo stoccaggio garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento e l'ausilio alla produzione nazionale.

Fino all'adozione del decreto stoccaggi e delle successive discipline, il sistema gas in Italia di fatto non consentiva alle aziende consumatrici di partecipare al mercato. Il Dlgs 130/2010 ha dunque previsto che imprese singole, o

aggregazioni di Pmi, anche raggruppate in consorzi, potessero avere accesso a un certo quantitativo di capacità di stoccaggio, vincolandosi però per un periodo di cinque anni. In questi anni, l'operatore che aveva aderito al sistema delineato dal decreto stoccaggi (nello specifico solamente Eni, tramite Stogit) aveva, però, l'obbligo di realizzare nuova capacità di stoccaggio per 4 miliardi di metri cubi (pari al quantitativo messo a disposizione delle imprese e delle loro aggregazioni), pena pesanti sanzioni di carattere economico.

Con il Dl 145/2013 (destinazione Italia), il ministero dello Sviluppo economico ha promosso un'indagine finalizzata a valutare il perdurante interesse dei soggetti intenzionati a partecipare all'assegnazione di capacità di stoccaggio (articolo 1, comma 16-bis), che ha fatto emergere come tale interesse fosse di fatto venuto meno. Oggi la partecipazione al mercato dello stoccaggio ha perso attrattiva per i consumatori industriali: in una prima fase, infatti, era prevista l'assegnazione di 3 miliardi di metri cubi di capacità e, solo a esaurimento di questo primo quantitativo, sarebbe stato bandito un ulteriore miliardo di metri cubi di capacità destinato ai produttori di energia elettrica. In realtà i primi 3 miliardi di metri cubi non sono stati assegnati completamente e nessun soggetto ha manifestato interesse per l'ulteriore quantitativo disponibile. Si aggiunga, infine, che il mutamento del contesto di riferimento ha reso eccessivamente oneroso l'impegno quinquennale a suo tempo assunto dalle imprese. Si è aperto dunque un nuovo scenario nel sistema dello stoccaggio del gas naturale, sia per quel che concerne il fabbisogno, sia per ciò che concerne l'appetibilità del meccanismo per le imprese.